



DIVISIONE RISORSE

Ufficio Affari Generali e Servizi Legali

LB/ff

Decreto del Rettore

Repertorio n. 176/2013

Prot. n 3558 del 04.03.2013

Tit. I cl. 3

Oggetto: Emanazione del Regolamento del Dipartimento di Medicina Traslazionale.

IL RETTORE

- VISTA** la Legge n. 168 del 09.05.1989 di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- VISTA** la Legge n. 240 del 3.12.2010 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO** il nuovo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 444 del 14.11.2001 e modificato con D.R. rep. n. 328 del 04.09.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17.09.2012;
- CONSIDERATO** che le disposizioni statutarie prevedono che i Dipartimenti si dotino di un apposito regolamento che ne disciplini l'organizzazione ed il funzionamento;
- VISTO** il D.R. rep. n. 229 del 19.06.2012 di emanazione dello schema tipo di Regolamento di Dipartimento;
- VISTA** la delibera n. 13 del 14.12.2012, con cui il Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale ha approvato il testo di Regolamento di Dipartimento;
- CONSIDERATO** che il Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 28.01.2013, ha espresso parere favorevole sul testo del Regolamento del Dipartimento di Medicina Traslazionale con le modifiche apportate agli articoli 2, 5 e 6;

CONSIDERATO che il Senato Accademico, nel corso della seduta del 04.03.13, ha approvato il testo del Regolamento del Dipartimento di Medicina Traslazionale, ai sensi dell'art. 45, comma 7, dello Statuto vigente, con le modifiche apportate agli articoli 2, 5 e 6:

DECRETA

1. Di emanare, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, il Regolamento del Dipartimento di Medicina Traslazionale (All. 1).
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul sito WEB di Ateneo.

IL RETTORE

(Prof. Cesare EMANUEL)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE

REGOLAMENTO

DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE

TITOLO I IL DIPARTIMENTO

ART. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento concerne le norme di funzionamento del Dipartimento di Medicina traslazionale, in conformità con la Legge, con lo Statuto di Ateneo e con il Regolamento Didattico di Ateneo.

ART. 2 – Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura fondamentale per l'organizzazione e lo svolgimento della ricerca, della didattica e delle altre attività formative dell'Ateneo, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e seguenti dello Statuto di Ateneo.

2. Il Dipartimento ha autonomia scientifica, didattica, regolamentare e organizzativa, nonché autonomia amministrativo-gestionale nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione e la Contabilità e nel rispetto dei principi del bilancio unico di cui alla Legge n. 240 del 30.12.2010.

3. Il Dipartimento promuove le attività di ricerca del personale afferente; favorisce l'interdisciplinarietà e l'alta qualità della ricerca e della didattica e il raggiungimento di risultati di eccellenza a livello nazionale e internazionale.

4. L'attività didattica del Dipartimento si esplica sia attraverso i percorsi formativi indicati dagli ordinamenti didattici, nel rispetto delle procedure previste per la loro attivazione, sia con la promozione di altre specifiche iniziative formative di sperimentazione didattica, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione europea e internazionali, nonché con la partecipazione a iniziative didattiche promosse da altri enti.

5. Il Dipartimento di Medicina Traslazionale conferisce i seguenti titoli: lauree triennali, lauree magistrali, lauree magistrali a ciclo unico attivate di anno in anno, dottorati, Scuole di specializzazione, Corsi di perfezionamento e Master .

6. L'attivazione dei corsi è deliberata annualmente e riportata nel manifesto annuale degli studi.

ART. 3 – Componenti

1. Al Dipartimento afferiscono i professori e ricercatori di ruolo ed a tempo determinato che abbiano esercitato la scelta all'atto della fondazione, e i professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato per i quali sia stata successivamente deliberata l'afferenza a seguito di formale richiesta. Il numero degli afferenti non può essere inferiore a trentacinque.

2. Integrano la composizione del Dipartimento il personale tecnico-amministrativo, i borsisti, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi.

3. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'affiliazione per finalità di ricerca di studiosi non strutturati, i quali tuttavia non hanno diritto alla partecipazione agli Organi del Dipartimento. L'affiliazione ha validità biennale e può essere rinnovata.

ART. 4 – Attivita' di ricerca

Il Dipartimento e' sede dell'attivita' di ricerca dei suoi componenti. Compito del Dipartimento e' promuovere la crescita culturale e scientifica dei suoi componenti, stimolando l'interazione e la reciproca integrazione finalizzata alla formulazione di linee di ricerca di ampio respiro e di elevato contenuto scientifico meritevoli di ottenere finanziamento da enti esterni pubblici e privati. A tal fine il Dipartimento ha il compito di provvedere alla manutenzione della strumentazione di laboratorio esistente e sviluppando al contempo strategie per l'acquisizione di nuove strumentazioni richieste dai suoi componenti, privilegiando le attrezzature di piu' ampia utilizzazione.

ART. 5 - Attivita' gestionale ed organizzativa

1-Il Dipartimento, sulla base delle delibere formulate dai Consigli di Corso di Studio, provvede alla organizzazione ed alla gestione amministrativa dei Corsi di Laurea ad esso attribuiti.

2. I Consigli di Corsi di Studio sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti dello Statuto di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal loro Regolamento interno.

3. Il Dipartimento provvede alla gestione amministrativa di Corsi di Dottorato, Master, Scuole di Specializzazione, Corsi di perfezionamento, coordinati o Diretti dai suoi componenti.

ART. 6 – Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:

- Il Consiglio di Dipartimento;
- La Giunta;
- Il Direttore.

TITOLO II IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

ART. 7 – Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
 - b) i Professori, i Ricercatori e i Ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento;
 - c) quattro rappresentanti degli studenti individuati secondo le modalità previste dall'art. 25, comma 5, lettera c) dello Statuto di Ateneo;
 - d) un numero di rappresentanti degli assegnisti di ricerca determinato secondo le modalità previste dall'art. 25, comma 5, lettera d) dello Statuto di Ateneo;
 - e) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in servizio nel Dipartimento;
- Su invito del Direttore, partecipano alle sedute con funzioni consultive i responsabili delle varie attività tecnico-gestionali-amministrative del Dipartimento.

2. Le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti, degli assegnisti e del personale tecnico-amministrativo sono disciplinate con delibera del Consiglio di Dipartimento.

ART. 8 – Compiti

1. Il Consiglio è l'Organo al quale compete la definizione delle linee strategiche del Dipartimento in riferimento alle attività scientifiche, didattiche e formative, nonché alle attività rivolte all'esterno a esse correlate e accessorie.
2. Al Consiglio sono affidate le decisioni in merito alle attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
3. Il Consiglio di Dipartimento esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

ART. 9 – Convocazione

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore o, in caso di impedimento, dal Vice-Direttore. Esso è convocato almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, con contestuale presentazione dell'ordine del giorno, nonché ogni qual volta il Direttore ritenga opportuno convocarlo.
2. La convocazione deve essere trasmessa per posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza e con pubblicazione sul sito web di Dipartimento. In caso di urgenza la convocazione può avvenire almeno quarantotto ore prima dell'adunanza e con pubblicazione sul sito web di Ateneo.
3. L'atto di convocazione deve indicare la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno.

ART. 10 – Ordine del giorno

1. La determinazione dell'ordine del giorno è di competenza del Direttore di Dipartimento, che lo formula tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 12, comma 2..
2. Il Direttore del Dipartimento è tenuto ad inserire un argomento all'ordine del giorno se esso è motivatamente richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Dipartimento.
3. Qualora la richiesta di inserimento di un argomento all'ordine del giorno non venga accolta, il Direttore deve darne notizia nella prima seduta utile, specificando i motivi del mancato accoglimento.
4. La discussione e deliberazione su argomenti non all'ordine del giorno è possibile solo in presenza e col consenso di tutti i presenti alla riunione di Consiglio.

ART. 11 – Aggiornamento delle sedute

1. Qualora non venga esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Direttore può aggiornare la seduta comunicando, seduta stante, giorno e ora dell'aggiornamento. Tale aggiornamento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web di Dipartimento. Dell'aggiornamento della seduta verrà data notizia ai componenti, anche a mezzo posta elettronica.

ART. 12 – Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse

1. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono validamente costituite se è presente la metà più uno degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore a due quinti degli aventi diritto.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il Direttore dovrà procedere a una nuova convocazione.
3. I componenti del Consiglio di Dipartimento non possono prendere parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattino questioni nelle quali si riconosca conflitto di interesse o che riguardino loro stessi o loro parenti o affini sino al quarto grado. In tali casi il componente, se presente, deve lasciare la seduta, e di ciò il segretario verbalizzante deve dare atto a verbale.
4. Tutti i membri del Consiglio hanno l'obbligo di partecipare alle sedute.

5. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi e legittimo impedimento.
6. I componenti elettivi che si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, nell'arco di un anno accademico registrino più del 50% di assenze, decadono dalla carica.
7. Possono partecipare alle adunanze del Consiglio, senza diritto di voto, su invito del Direttore e limitatamente a singoli punti all'ordine del giorno, esperti il cui parere venga ritenuto di interesse in vista di determinate deliberazioni.
8. L'invito dei suddetti soggetti deve essere menzionato nell'ordine del giorno; gli stessi dovranno abbandonare la seduta al momento della votazione.

ART. 13 – Deliberazioni e verbalizzazioni

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che la legge o lo Statuto non richiedano maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
2. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l'attività didattica e scientifica del personale docente il Consiglio di Dipartimento delibera nella composizione limitata al solo personale docente. Alle deliberazioni relative a persone e posti di I fascia partecipano esclusivamente i professori di I fascia. Alle deliberazioni relative a persone e posti di II fascia partecipano esclusivamente i professori di I e II fascia. Salvo diverse disposizioni di legge, alle deliberazioni relative a persone e posti di ricercatore partecipano i professori di I e II fascia e i ricercatori.
3. Di ogni seduta va redatto apposito verbale dal Professore di I fascia più giovane in ruolo presente alla seduta, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
4. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, l'oggetto delle deliberazioni e degli atti adottati, la sintesi degli interventi sui singoli punti e i nomi di coloro che vi hanno partecipato, nonché il testo delle relative delibere e deve recare la firma congiunta del Direttore e del segretario verbalizzante.
5. Il componente che intenda fare riportare a verbale una propria dichiarazione deve consegnare il testo al segretario nel corso della seduta.
6. Le delibere sono riportate a verbale per esteso, con i risultati delle relative votazioni, che esplicitano il numero di quanti hanno partecipato al voto, i voti favorevoli, quelli contrari, gli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, gli eventuali voti nulli. Le delibere hanno effetto dopo l'approvazione del verbale medesimo da parte del Consiglio.
7. I verbali sono approvati, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferiscono.
8. L'approvazione del verbale della seduta precedente deve essere posta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva. In caso il verbale sia approvato con modifiche, la versione modificata dovrà essere trasmessa al Consiglio prima di sue ulteriori riunioni.
9. Il Direttore cura la comunicazione e la diffusione delle deliberazioni, le quali potranno essere consultate nella specifica pagina web.

ART. 14 – Votazioni

1. Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti vengono computati tra i votanti. Nei casi in cui nelle votazioni palesi validamente espresse il computo dei voti risulti in parità, il voto del Presidente determina la maggioranza.
2. Devono essere assunte con votazione a scrutinio segreto le deliberazioni che concernono casi in cui la persona viene in rilievo non solo come destinatario degli effetti dell'atto, ma anche come portatore di qualità e valori individuali da apprezzarsi discrezionalmente. Le votazioni sono assunte a scrutinio segreto anche quando venga richiesto da un membro del Consiglio e la richiesta trovi il consenso del 20% dei presenti.

TITOLO III

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO

ART. 15 - Competenze

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni e svolge quelle assegnate dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo o che il Consiglio di Dipartimento ritenga di doverle delegare.
2. La giunta viene consultata dal Direttore in merito alle questioni relative allo sviluppo scientifico e didattico del Dipartimento e all'utilizzazione delle sue risorse umane e materiali, al fine di una loro equa distribuzione.

ART. 16 – Composizione

1. La Giunta è composta da:
 - a) Il Direttore di Dipartimento, che la presiede;
 - b) Il Vice-Direttore di Dipartimento;
 - c) Un rappresentante dei professori ordinari, un rappresentante dei professori associati e un rappresentante dei ricercatori;
 - d) Un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
 - e) Un rappresentante degli studenti
2. Il Direttore e il Vice-Direttore sono membri di diritto. Gli altri componenti sono eletti dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle rispettive categorie di appartenenza.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
4. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dall'articolo 40 dello Statuto.
5. Partecipano ai lavori della Giunta con funzioni consultive i funzionari responsabili delle varie attività tecnico-gestionali-amministrative.
6. La Giunta dura in carica quattro anni accademici e decade alla scadenza del mandato del Direttore.

ART. 17 – Convocazione

1. La Giunta è convocata dal Direttore ogniqualvolta sia necessario, anche mediante posta elettronica e con pubblicazione di avviso sul sito WEB di Dipartimento almeno tre giorni prima.
2. L'atto di convocazione contiene la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno.
3. I verbali sono firmati dal Direttore e dal Professore di I fascia più giovane in ruolo presente alla seduta, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
4. Alla Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente Regolamento dettate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento.

TITOLO IV

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

ART. 18 – Attribuzioni e competenze

1. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Dipartimento;
 - b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;
 - c) dà esecuzione alle delibere degli Organi del Dipartimento;
 - d) promuove in generale l'attività didattica e di ricerca del Dipartimento;

- e) vigila in generale sul regolare andamento e sulla qualità dello svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;
- f) indice le elezioni delle rappresentanze per gli Organi di sua competenza;
- g) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
- h) sottopone al Consiglio di Dipartimento l'utilizzo delle risorse disponibili secondo le modalità definite dal Regolamento di amministrazione e contabilità di Ateneo;
- i) designa il Vice-Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il mandato del Vice-Direttore coincide con quello del Direttore;
- k) nomina, su proposta dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico.

Il Direttore, per lo svolgimento delle sue specifiche funzioni, può avvalersi della collaborazione di gruppi di lavoro o Commissioni i cui componenti sono designati dal Direttore, sentito il parere del Consiglio. Tali organismi sono istituiti unicamente a scopo consultivo e decadono automaticamente una volta assolto il compito assegnato e comunque al termine del mandato del Direttore.

ART. 19 – Durata della carica, incompatibilità, dimissioni

1. Il Direttore di Dipartimento dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
2. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quella di Rettore, Pro-Rettore o membro del Consiglio di Amministrazione.
3. Le dimissioni del Direttore di Dipartimento sono accettate dal Rettore.

ART. 20 – Elezioni

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto tra i Professori di ruolo di I fascia dal Consiglio di Dipartimento nella composizione più allargata.
2. Le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
3. Il Decano convoca il Consiglio, indicando le norme e i tempi che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio, designando due scrutatori che lo coadiuveranno nello svolgimento delle operazioni elettorali.
4. In caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del Consiglio deve essere disposta entro quindici giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Rettore o dalla cessazione dalla carica per altre cause.
5. Almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni i candidati presentano al decano le candidature accompagnate dal programma.
6. Nel caso di candidatura del decano, le sue funzioni saranno svolte da colui che lo segue in ordine di anzianità.
7. Le elezioni sono valide se ha votato la maggioranza degli aventi diritto.
8. Le elezioni avvengono mediante votazione a scrutinio segreto.
9. In prima votazione risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione e qualora più candidati abbiano riportato voti si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene ripetuto il ballottaggio.
10. Il Direttore di Dipartimento è nominato con Decreto del Rettore.

ART. 21 – Vice Direttore

1. Il Direttore di Dipartimento designa un Vice Direttore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Il Vice Direttore è nominato con Decreto del Rettore e il suo mandato coincide con quello del Direttore.

TITOLO V LA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

ART. 22 – Composizione

1. Nel Caso in cui il Dipartimento faccia parte di una Scuola, detta Commissione è sostituita dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola come da Regolamento della Scuola.
2. Nel caso si debba procedere alla nomina della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento:
 - La componente dei docenti è designata dalla Giunta di Dipartimento o della Scuola, sentiti i Consigli di Corso di Studio.
 - La componente studentesca, il cui numero determina la composizione finale, è scelta su base elettiva; ciascun Corso di Studio afferente al Dipartimento, esprime un rappresentante.
3. La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento.
4. La Commissione elegge al suo interno un Presidente tra il personale docente e un Vice-Presidente fra gli studenti ed è convocata almeno tre volte l'anno dal Presidente; può essere convocata, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
 1. La Commissione dura in carica quattro anni accademici.

ART. 23 – Attribuzioni

1. La Commissione è competente a:
 - a) svolgere attività di monitoraggio sull'offerta formativa, sulla qualità della didattica e sull'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, individuando indicatori più appropriati per la valutazione dei risultati delle stesse, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca e dal Nucleo di Valutazione;
 - b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
 - c) formulare proposte per definire le modalità di ammissione ai diversi Corsi di Studio e i criteri di riconoscimento dei crediti formativi.

TITOLO VI NORME FINALI

ART. 24 – Approvazione e modifica del Regolamento

1. Il Regolamento di Dipartimento è approvato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed emanato con Decreto del Rettore, previa approvazione del Senato Accademico, su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Modifiche o integrazioni al Regolamento sono approvate con le modalità di cui al comma precedente.
3. Le modificazioni allo Statuto riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.

ART. 25 – Norma di rinvio

1. Corsi di specializzazione, perfezionamento e master sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti dello Statuto di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

ART. 26 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul sito WEB si Ateneo, e da tale data cessano di avere efficacia tutti i regolamenti precedentemente in vigore.